



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Magistrati

Augusto TATANGELO	Presidente
Irene AMBROSI	Consigliera Rel.
Giuseppe CRICENTI	Consigliere
Paolo PORRECA	Consigliere
Vittoria AMIRANTE	Consigliera

Oggetto: Responsabilità professionisti (Notaio) – Doppia di rigetto – Mancata annotazione di costituzione di fondo patrimoniale su atto di matrimonio – Richiesta di annotazione inviata al Comune con raccomandata semplice – Sufficienza - Necessità di raccomandata A/R- Insussistenza.

Ud. 14/05/2026 CC

Cron.

R.G.N. 2416/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2416/2025 R.G.,

proposto da

██████████ e ██████████ rappresentati e difesi dall'Avv. ██████████, come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale *ex lege*;

-ricorrenti -

contro

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████, come da procura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitale *ex lege*;

-controricorrente-

nei confronti di

██████████ S.A., in persona del procuratore speciale del Rappresentante per l'Italia *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti



██████████ e ██████████, come da procura speciale allegata al controricorso, con domicilio eletto in Roma, ██████████ e con domicilio digitale *ex lege*;

**-controricorrente-
contro**

██████████ **S.p.A.**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ██████████, come da procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto in Roma, ██████████ e con domicilio digitale *ex lege*;

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di SALERNO n. 998/2024, pubblicata il 19 novembre 2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026 dalla Consigliera dr.ssa Irene Ambrosi.

Fatti di causa

1. ██████████ ed ██████████ citarono in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il Notaio ██████████ al fine di farne accertare la responsabilità per mancata annotazione ai sensi dell'art. 167 c.c. della costituzione di un fondo patrimoniale stipulato in data 16 marzo 2004 nell'atto di matrimonio; dedussero che a seguito di tale mancata annotazione subirono il pignoramento dell'immobile oggetto del medesimo fondo patrimoniale e conclusero, chiedendo che il convenuto fosse condannato al pagamento della somma di euro 62.038,62, pari all'importo del pignoramento immobiliare eseguito in loro danno.

██████████ si costituì, eccependo di non essere responsabile di alcunché, avendo effettuato tempestivamente la trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in data 18 marzo 2004 e di aver richiesto, poi, l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio al competente Ufficio comunale tramite l'inoltro della raccomandata postale n. ██████████ in data 1 aprile 2004 e chiese, quindi, che fosse autorizzata la chiamata in causa sia delle ██████████ che della propria compagnia assicuratrice. Si costituirono le chiamate; in particolare, ██████████ S.p.A. eccepì la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e, in



ogni caso, la limitazione della responsabilità nei casi di disservizio, e la compagnia assicuratrice eccepì l'infondatezza della domanda attorea.

Il Tribunale di Prato, con la sentenza n.2277/2021, rigettò la domanda, compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti.

2. [REDACTED] ed [REDACTED] proposero gravame avverso la sentenza di prime cure.

Si costituirono nel giudizio tutte le parti appellate, contestando le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiesero la conferma.

La Corte d'appello di Salerno con la sentenza impugnata ha rigettato il gravame e condannato gli appellanti a rifondere al notaio appellato le spese del grado come da dispositivo, compensandole tra tutte le altre parti.

3. Per la cassazione della sentenza d'appello, qui impugnata, ricorrono [REDACTED] ed [REDACTED] sulla base di un unico motivo; resistono con rispettivi atti di controricorso [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. e [REDACTED] S.A..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis.1, c.p.c..

Ha depositato memoria la controricorrente Compagnia di assicurazioni [REDACTED] S.A..

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., i ricorrenti censurano la "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 c.c. 2236 c.c. e art. 34 bis disp. att. del c.c.*" sotto due concorrenti profili; con il primo, lamentano che la Corte d'appello con la sentenza impugnata abbia ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 34-bis disp. att. c.c., il talloncino di accettazione della raccomandata n. [REDACTED] del 01.04.2004, sul quale il notaio aveva annotato a penna i numeri di repertorio degli atti spediti, qualificandolo come fatto non contestato, senza aver tenuto conto delle deduzioni svolte dai ricorrenti in proposito sia in primo grado nella comparsa conclusionale sia della contestazione specifica contenuta nell'atto di appello, con



CC 14 maggio 2026
Ric. 2416 del 2025
Pres. A. Tatangelo
Rel. I. Ambrosi

cui avevano contestato il fatto che la raccomandata spedita dal notaio al Comune contenesse l'atto da annotare; con il secondo, sostengono che fosse obbligo del Notaio inviare la richiesta di annotazione con raccomandata A/R.

2. L'unico motivo di ricorso si rivela inammissibile rispetto ad entrambi i profili di censura prospettati.

2.1. Quanto al primo profilo di censura, i ricorrenti, nel denunciare formalmente un vizio di violazione di legge tendono ad introdurre, nella sostanza, profili di fatto richiedendo dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di merito, debitamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, omettendo di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499).

Va aggiunto in proposito che a sorreggere il ricorso per cassazione non valgono censure il cui fine sia quello di addurre difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., 27/12/2019 n. 34476; Cass. Sez. U., 25/10/2013, n. 24148; da ultimo, Cass. Sez. 5, 22/11/2023, n. 32505 e Cass. Sez. L, 03/04/2024 n. 8740).

2.2. Si rivela inammissibile anche il secondo profilo di censura. I ricorrenti non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e tendono a riproporre la tesi svolta nelle fasi di merito e motivatamente disattesa sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello.

I giudici del merito, difatti, hanno valutato la ricevuta della raccomandata e la sua riferibilità all'atto in questione, ritenendo sufficiente la trasmissione con



raccomandata semplice ai fini dell'adempimento dell'obbligo notarile in conformità con l'orientamento di questa Corte, richiamato dalla Corte di merito (pag. 15 della sentenza impugnata), secondo cui il notaio richiesto di stipulare l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale è tenuto a richiederne l'annotazione nell'atto di matrimonio, ma non è responsabile del ritardo con cui il Comune eventualmente vi provveda, non potendo sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nel compimento di un atto di sua competenza né avendo la disponibilità di strumenti legali per rimediare all'inerzia di quest'ultima (Cass. Sez. 3, 1/09/2023 n. 25567).

Pertanto, i ricorrenti non considerano le ragioni offerte dalla Corte di merito, determinandosi in tal guisa una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 4 c.p.c., (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637).

Come veduto, tale onere non è stato ottemperato dalla parte ricorrente nel caso di specie, che si è limitata a rappresentare l'oggetto delle proprie originarie domande e delle proprie successive doglianze.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo e [REDACTED] a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti controricorrenti, [REDACTED] e [REDACTED] S.p.A., che si liquidano per ciascuna in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.

Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della Compagnia di assicurazione che si liquidano in



complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile 14 maggio 2026

Il Presidente
Augusto Tatangelo

